

Serie

Aliquote di dazio all'importazione di prodotti agricoli trasformati (I)

Negli ultimi anni le aliquote di dazio per i prodotti agricoli trasformati hanno in parte subito forti oscillazioni. I meccanismi che si celano dietro a tali andamenti spesso non sono noti né al personale doganale né ai partner della dogana. Con una serie di quattro articoli, Forum D. approfondirà i retroscena che riguardano tali aliquote di dazio. La presente edizione è dedicata alle origini della cosiddetta «Schoggi-Gesetz» (legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati).



Karl Strohammer

Di Karl Strohammer, capo della sezione Prodotti agricoli, macchine e imposta sugli autoveicoli

Le fondamenta risalgono alla conclusione dall'Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (oggi Accordo di libero scambio Svizzera-UE). L'accordo si applica in particolare anche per determinati prodotti dei capitoli 1-24 della tariffa doganale. A tale riguardo esso rimanda al Protocollo n. 2, in cui sono definite le normative doganali e le modalità. Questo Protocollo comprende segnatamente disposizioni sulle misure di compensazione del prezzo all'importazione e all'esportazione.

L'Accordo di libero scambio entrò in vigore il 1° gennaio 1973. Per disciplinare l'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati fu necessario innanzitutto creare una base legale. Nel suo messaggio del 9 luglio 1974 il Consiglio federale espose i motivi a favore dell'introduzione di una legge sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati. La denominazione del disposto «Schoggi-Gesetz» (entrata ormai nell'uso comune anche in italiano) fu scelta in onore della cioccolata, uno dei prodotti più tradizionali, più famosi e più importanti dell'industria alimentare svizzera. Il 13 dicembre 1974 il Parlamento approvò la legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati, che autorizza il Consiglio federale a:

- a) fissare le aliquote doganali all'importazione in modo che sia eliminato un elemento di protezione industriale e quest'ultimo sia incrementato dei cosiddetti elementi mobili;
- b) concedere contributi all'esportazione.

La legge non fu certo priva di contestazioni. Un comitato, guidato dall'allora capo della catena Denner Karl Schwenker, lanciò un referendum. La votazione popolare del 7 dicembre 1975, accolse il progetto con scarso margine. Il Consiglio federale mise in vigore la legge il 1° giugno 1976. Nel frattempo furono stilati protocolli per la maggior parte degli accordi di libero scambio.

Nel corso degli anni tuttavia diventò sempre più evidente che nel traffico delle merci con l'UE, il nostro partner commerciale di gran lunga più importante, il Protocollo n. 2 non era più in grado di soddisfare le esigenze. Lo stesso sistema di compensazione del prezzo

creò una distorsione della concorrenza. Inoltre non erano inclusi alcuni prodotti importanti per l'industria alimentare svizzera.

Nel quadro delle trattative per lo Spazio economico europeo si cercò di risolvere il problema. Come noto, l'Accordo fu bocciato dalla votazione popolare del dicembre 1992. La via bilaterale successivamente intrapresa nell'ambito delle relazioni con l'UE si dimostrò tuttavia irta di ostacoli. Soltanto al secondo tentativo le trattative si conclusero con successo. L'Accordo del 26 ottobre 2004 che modifica l'accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati costituisce parte integrante dei cosiddetti «Bilaterali II». L'Accordo include un Protocollo n. 2 completamente rielaborato. Le modifiche più importanti, entrate in vigore il 1° febbraio 2005, sono le seguenti:

- Il meccanismo di compensazione del prezzo non si basa più sui prezzi del mercato mondiale bensì sulla differenza, generalmente più contenuta, tra i prezzi svizzeri della materia prima e i relativi prezzi dell'UE. Poiché i prezzi elvetici sono di norma più elevati rispetto a quelli dell'UE, i prodotti di origine svizzera che figurano nell'Accordo possono essere importati nell'UE in franchigia di dazio. Per contro, per le esportazioni in Svizzera non vengono invece più pagati sussidi all'esportazione.
- La base di calcolo per i dazi all'importazione svizzeri non è più il peso lordo bensì il peso effettivo della merce.
- L'ambito di copertura viene ampliato considerevolmente. Tra i prodotti che possono essere importati in franchigia di dazio figurano ad esempio il caffè (voce di tariffa 0901), le confetture (voce di tariffa 2007), gli estratti di caffè (voce di tariffa 2101.1100), le caramelle senza zuccheri (voce di tariffa 2106.9040), le bevande non alcoliche (voci di tariffa 2202.1000 e 2202.9090), la birra (voce di tariffa 2203), le bevande contenenti alcole di distillazione (voce di tariffa 2208) e gli aceti (voce di tariffa 2209).
- Per lo zucchero quale materia prima non vi è alcuna differenza di prezzo. Per tale motivo si è convenuto di adottare la cosiddetta «soluzione doppio zero» (rinuncia reciproca ai contributi all'esportazione sullo zucchero per i prodotti agricoli trasformati).

Serie

Aliquote di dazio all'importazione di prodotti agricoli trasformati (II)

Negli ultimi anni le aliquote di dazio per i prodotti agricoli trasformati hanno in parte subito forti oscillazioni. I meccanismi che si celano dietro a tali andamenti spesso non sono noti né al personale doganale né ai partner della dogana. Con una serie di quattro articoli, Forum D. approfondirà i retroscena che riguardano tali aliquote di dazio. La presente edizione è dedicata alla definizione e al calcolo delle aliquote di dazio. Di Karl Strohammer, capo della sezione Prodotti agricoli, macchine e imposta sugli autoveicoli.



Karl Strohammer

Per «prodotti agricoli trasformati» si intendono soprattutto le merci dei capitoli 17 (prodotti a base di zuccheri), 18 (cacao), 19 (prodotti della pasticceria) e 21 (preparazioni alimentari diverse) della tariffa doganale. Il termine comprende anche singole voci di tariffa (VT) di altri capitoli, ad esempio gli yogurt con aggiunta di aromatizzanti della VT 0403 o limonate della VT 2202. Il termine non comprende invece prodotti come formaggi (0406), carni e prodotti carnei (cap. 2 e 16) nonché preparazioni di ortaggi e di frutta (cap. 20). Inoltre il termine non deve essere confuso con i prodotti figuranti negli accordi bilaterali agricoli. Ciò vale in particolare per l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli.

Calcolo delle aliquote di dazio

Le aliquote di dazio sono composte da un elemento di protezione industriale e da un elemento mobile. Il primo cade in caso di importazioni provenienti da Paesi con i quali esistono accordi di libero scambio e da Paesi in via di sviluppo. Le aliquote preferenziali sono dunque identiche agli elementi mobili. La Direzione generale delle dogane calcola questi ultimi almeno una volta all'anno sulla base delle differenze tra i prezzi nazionali ed esteri di determinati prodotti agricoli di base. Secondo il Protocollo n. 2 e l'ordinanza del 22 dicembre 2004 concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati ciò concerne le seguenti materie prime: grano tenero, grano duro, segale, orzo, mais, farina di grano tenero,

latte intero in polvere, latte scremato in polvere, burro, zucchero cristallizzato, uova, patate fresche e grasso vegetale.

Altri prodotti agricoli come formaggi, carne, verdura, frutta o vino sono dunque esclusi. Per il traffico delle merci all'aliquota preferenziale con l'UE (Protocollo n. 2) vengono fissati i relativi prezzi di riferimento attraverso negoziati. Per contro, la Svizzera decide autonomamente tali prezzi per il commercio con Paesi terzi. L'Ufficio federale dell'agricoltura rileva i prezzi rappresentativi dei prodotti di base. Per il commercio di prodotti agricoli trasformati con Paesi terzi continuano pertanto ad essere determinanti le differenze tra i prezzi svizzeri delle materie prime e i prezzi del mercato mondiale.

Dato che di regola i prodotti trasformati sono costituiti da più sostanze, per ogni VT interessata è fissata una ricetta standard in chilogrammi per 100 chilogrammi di massa netta del prodotto finito. Tali ricette figurano sia nell'ordinanza che nel Protocollo n. 2. Esempio (VT 1901.9046, importazione all'aliquota preferenziale dall'UE): crema da dessert al caramello costituita da acqua, latte intero in polvere, zucchero, zucchero caramellato, addensante e aromi, con un tenore in peso di grasso di latte eccedente l'1 per cento ma non eccedente il 3 per cento, condizionata in vasetti di plastica per la vendita al minuto.

La ricetta standard della VT 1901.9046 contiene 15 chilogrammi di zucchero cristallizzato e 12 di latte intero in polvere per 100 chilogrammi di prodotto finito. La differenza (per 100 kg) è motivata con il fatto che in tali prodotti vi sono anche altri ingredienti che non soggiacciono alla compensazione dei prezzi (soprattutto l'acqua). Dato che il prezzo dello zucchero in Svizzera corrisponde più o meno a quello nell'UE, il Protocollo n. 2 rivisto prevede lo stesso prezzo per entrambe le parti (la cosiddetta «soluzione doppio zero»). Per contro, il latte intero in polvere ha subito fluttuazioni di prezzo molto importanti. Il forte aumento dei prezzi spiega anche le importanti differenze per le risultanti aliquote di dazio (differenza di prezzo moltiplicata per la quantità di latte intero in polvere nella ricetta standard), come mostra la tabella.

Tabella: aliquote di dazio

Mese/anno	Differenza di prezzo (in fr. per 100 kg)	Elemento mobile (= aliquota di dazio in fr. per 100 kg di massa netta, arrotondata)
Agosto 2007	132,00	15,85
Febbraio 2008	0,00	0,00
Agosto 2008	167,00	20,05
Febbraio 2009	248,00	29,75
Febbraio 2010	234,00	28,10

All'elemento mobile corrisponde l'aliquota di dazio preferenziale per l'importazione di merci originarie dall'UE. Nel 2009 le entrate doganali dagli elementi mobili ascendevano in totale a 103,5 milioni di franchi (di cui 89,5 mio. di fr. dall'UE).

Serie

Aliquote di dazio all'importazione di prodotti agricoli trasformati (III)

Negli ultimi anni le aliquote di dazio per i prodotti agricoli trasformati hanno in parte subito forti oscillazioni. I meccanismi che si celano dietro a tali andamenti spesso non sono noti né al personale doganale né ai partner della dogana. Con una serie di quattro articoli, Forum D. approfondirà i retroscena che riguardano tali aliquote di dazio. La presente edizione è dedicata alla classificazione nella tariffa doganale e ai contributi all'esportazione. Di Karl Strohammer, capo della sezione Prodotti agricoli, macchine e imposta sugli autoveicoli.



Karl Strohammer

L'evoluzione dei prezzi si ripercuote direttamente sulle aliquote di dazio. Tuttavia, dato che le materie prime sono definite e si applica il sistema delle ricette standard per le singole merci, le differenze di prezzo non possono essere sempre compensate. Si parla in questo caso di sovracompensazione o di sottocompensazione. Per classificare un prodotto nella tariffa doganale fa stato esclusivamente la legislazione in materia, ossia l'articolo 1 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD; RS 632.10), le regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato e le regole complementari svizzere nonché l'articolo 19 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; 631.0). Succede così che diversi prodotti di partenza, non registrati come tali nel sistema di perequazione dei prezzi, contengano materie grasse o zuccheri. L'esempio delle praline di cioccolato al latte ripiene di crema alle nocchie (VT 1806.9031-9049) lo dimostra: le nocchie in quanto tali non sono contemplate nel sistema di perequazione dei prezzi, benché contengano una certa quantità di grassi vegetali. Le ricette standard per le voci di tariffa summenzionate prevedono anche grassi vegetali (cioè un prodotto del capitolo 15), ma la voce di tariffa recita: «materie grasse diverse da quelle del latte». Anche se le praline in senso stretto non contengono i grassi vegetali del capitolo 15, le nocchie ivi contenute hanno effetti diretti sulla classificazione tariffale e di conseguenza sull'aliquota di dazio.

I problemi derivanti dalle ricette standard si potrebbero risolvere solo se le aliquote di dazio fossero calcolate singolarmente per ciascun prodotto in base

alle materie prime effettivamente contenute in esso («real content system»). Questo sistema di calcolo implicherebbe però un onere supplementare considerevole sia per l'AFD sia per le aziende e sarebbe dunque ingestibile nella prassi.

Contributi all'esportazione

Il sistema di perequazione dei prezzi non è composto unicamente dagli elementi parziali mobili. Per le aziende esportatrici operanti nell'industria alimentare svizzera che trasformano materie prime agricole indigene, i contributi all'esportazione rappresentano un aiuto significativo. Questi contributi sono versati, dopo l'esportazione, per i prodotti agricoli trasformati dei capitoli 15-22 della tariffa doganale che contengono determinati prodotti di base. Anche in questo caso la classificazione tariffale dei prodotti di partenza e di quelli finiti svolge un ruolo decisivo.

Il calcolo per fissare i contributi all'esportazione e quello per fissare gli elementi mobili all'importazione sono pressoché uguali. La differenza fondamentale sta nel fatto che i primi sono calcolati sulle quantità effettivamente utilizzate di prodotti di base fruenti di contributi. Tali quantità sono stabilite in base alla loro percentuale conformemente alla ricetta per il prodotto esportato. Dal punto di vista giuridico ciò costituisce un sussidio all'esportazione. Alcuni accordi di libero scambio vietano il pagamento di tali contributi.

Ulteriori informazioni: www.ezv.admin.ch > Informazioni doganali per le ditte



Serie

Aliquote di dazio all'importazione di prodotti agricoli trasformati (IV)

Negli ultimi anni le aliquote di dazio per i prodotti agricoli trasformati hanno in parte subito forti oscillazioni. I meccanismi che si celano dietro a tali andamenti spesso non sono noti né al personale doganale né ai partner della dogana. Con una serie di quattro articoli, Forum D. approfondisce i retroscena che riguardano tali aliquote di dazio. Quest'ultima edizione è dedicata alle esperienze raccolte nell'ambito della cosiddetta «Schoggi-Gesetz» e alle prospettive future. Di Karl Strohammer, capo della sezione Prodotti agricoli, macchine e imposte sugli autoveicoli

La «Schoggi-Gesetz» (legge sull'importazione e sull'esportazione di prodotti agricoli trasformati) in generale e la revisione del Protocollo n. 2 in particolare possono essere considerate autentici successi per l'industria alimentare svizzera. Grazie al sistema di perequazione dei prezzi e all'accesso in franchigia di dazio ai mercati dell'UE e di Paesi terzi, questo settore è riuscito a mantenere la sua posizione su scala nazionale e addirittura a potenziarla nell'esportazione. Inoltre, l'industria alimentare è rimasta un'importante acquirente dei prodotti di base fabbricati dall'agricoltura (p. es. latte, cereali e zucchero). Tra il 2005 e il 2010, il valore delle esportazioni di prodotti agricoli trasformati è più che raddoppiato, mentre le importazioni sono aumentate del 38 per cento.

Oscillazioni dei prezzi

Negli ultimi anni, sui mercati internazionali delle materie prime si sono verificate notevoli oscillazioni dei prezzi, che hanno interessato anche prodotti agricoli rilevanti dal punto di vista della «Schoggi-Gesetz», quali cereali, farina, burro e latte in polvere. Questo fenomeno comporta inevitabilmente forti aumenti e diminuzioni delle aliquote di dazio per i prodotti trasformati. Da alcuni mesi, nell'UE e sul mercato mondiale aumentano soprattutto i prezzi di farina e cereali. Ciò ha comportato aliquote di dazio più basse al 1° febbraio 2011 per queste due categorie di merci. In base alle esperienze passate, la diminuzione

delle aliquote di dazio viene tacitamente tollerata e considerata in qualche modo ovvia. Il loro aumento invece gode di poca comprensione tra gli importatori e, a quanto pare, avviene sempre in modo inaspettato. In tale ambito, anche il meccanismo correlato al sistema incontra talvolta resistenze. A essere determinanti non sono infatti i prezzi in termini assoluti pagati in Svizzera e all'estero per le relative materie prime, bensì le differenze di prezzo. Proprio in presenza di oscillazioni dei prezzi a breve termine e in un contesto internazionale come quello del Protocollo n. 2, diventa sempre più difficile adeguare i prezzi di riferimento alla situazione attuale.

Prospettive

Il sistema di perequazione dei prezzi esiste ormai da oltre trent'anni. In futuro saranno soprattutto due i fattori determinanti. In primo luogo, la conclusione delle trattative del ciclo di Doha dell'Organizzazione mondiale del commercio, oltre a diminuire le aliquote di dazio per i prodotti agricoli, contribuirebbe anche a vietare i sussidi all'esportazione, tra cui rientrano anche i contributi in base alla «Schoggi-Gesetz». In secondo luogo, le trattative con l'UE nei settori dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e dei prodotti nonché della

sanità pubblica (ALSA/ASP) sono decisive per il futuro di tale legge. Esse mirano, tra l'altro, ad aprire il mercato dell'intera catena di produzione nel settore alimentare in modo da eliminare, probabilmente dopo un periodo transitorio di qualche anno, tutti i dazi all'importazione, i contingenti e i sussidi all'esportazione nel traffico delle merci con l'UE. Ciò riguarderebbe anche i contributi all'esportazione e gli elementi mobili nel quadro del meccanismo di perequazione dei prezzi.

